

**VERBALE DI ASSEMBLEA DIFFERITO**

**Ai sensi dell'art.106 D.L. Cura Italia n.18/2020 (G.U. n.70 del 17 marzo 2020) - convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n.27 - ultima proroga termini da art.4 comma 11 "Decreto Milleproroghe 2026" (D.L. 200/2025 pubblicato nella G.U. n.302 del 31 dicembre 2025).**

Registrato a Bergamo  
in data 02/07/2026  
n. 31784 - Serie 1T  
Pagati Euro 0,00.=  
Modello Unico

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di giugno.

26 giugno 2026

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore quattordici e minuti quarantacinque.

Io sottoscritto Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea dell'Associazione denominata:

**"ASSOCIAZIONE UMANITARIA SIGO CONTIGO ONLUS"**

con sede legale in Mezzoldo, Via Maisetti n.4, C.F.: 94017720163, **tenutasi presso il mio studio in data odierna alle ore 14:00**, alla mia costante presenza, il tutto con la precisazione che:

- tutti i partecipanti sono intervenuti da remoto a mezzo audio-video conferenza, in conformità al disposto dell'art.106 del D.L. "Cura Italia" - del 17 marzo 2020, n.18 e precisamente con le modalità di cui in narrativa;
- l'assemblea è stata convocata nei modi di Legge, a beneficio di tutti gli aventi diritto, presso il mio Studio notarile in Bergamo Via Pradello n.2 - "luogo di convocazione";
- l'avviso di convocazione prevede la possibilità di connessione da remoto, in proprio o per delega;
- la mia partecipazione alla sessione assembleare si è svolta a mezzo collegamento "Microsoft Teams" (Account "Microsoft Teams" Paolo Divizia) senza interruzioni e con fluidità di connessione e comunicazione;
- il presente verbale viene redatto, in modalità differita ex art.2375 primo e ultimo comma Cod. Civ., da me Notaio, su richiesta dell'Associazione e per essa del Presidente del Consiglio Direttivo;
- io Notaio procedo alla verbalizzazione nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

**\*\* \*\* \***

Quando sono le ore 14 e minuti 15 del giorno 26 giugno 2026, presso i locali di Via Pradello n.2 assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge, la signora Acerboni Delfina, nata a Calolziocorte il giorno 19 ottobre 1947, domiciliata per la carica presso la sede, codice fiscale: CRB DFN 47R59 B423Q, persona di cui ho conoscenza pregressa, la quale mi dichiara che in questo giorno ed ora è stata convoca-

ta l'Assemblea dell'Associazione "ASSOCIAZIONE UMANITARIA SIGO CONTIGO ONLUS", meglio individuata in epigrafe,  
per discutere e deliberare sul seguente e convenuto:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1) - Modifiche statutarie al fine di consentire all'Associazione l'acquisizione della veste di cui all'art.46 comma 1 lettera g) "Altro Ente del Terzo Settore" e della conseguente iscrizione al RUNTS ai sensi del D. Lgs. 117/2017, mantenendo la natura di Associazione non riconosciuta.

2) - Delibere inerenti e consequenziali.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constatata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne dò atto, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

- la signora Delfina Acerboni, sopra generalizzata, qui intervenuta da remoto, in collegamento "Microsoft Teams" da San Luis De La Paz (Messico) - Presidente;

- la signora Cinzia Capitanio, nata a Bergamo il 16 settembre 1964, qui intervenuta da remoto, in collegamento "Microsoft Teams" da Sorisole - Vice Presidente;

- la signora Elena Balicco, nata a Bergamo il 16 gennaio 1974, qui intervenuta da remoto, in collegamento "Microsoft Teams" da Olmo al Brembo - Consigliere;

b) per gli Associati:

- Delfina Acerboni, sopra generalizzata;

- Cinzia Capitanio, sopra generalizzata;

- Elena Balicco, sopra generalizzata;

- Alessandro Arizzi, nato a Bergamo il 4 aprile 1968, qui intervenuto da remoto, in collegamento "Microsoft Teams" da Olmo al Brembo.

Il Presidente dichiara l'assemblea costituita in forma totalitaria e, passando alla trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno, rammenta agli intervenuti che, ai sensi degli artt.101, comma 10, e 102 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), nonché per effetto della soppressione del regime ONLUS di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le ONLUS hanno cessato di avere efficacia giuridica.

A seguito di tanto, entro la data del 31 marzo 2026, l'Associazione avrebbe dovuto obbligatoriamente iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pena la perdita della relativa qualifica e dei relativi benefici fiscali; tale termine perentorio è ormai decorso.

Il Presidente precisa tuttavia che, in conformità agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da ultimo con la Nota n.6665 del 28 aprile 2026, è espressamente ammessa la facoltà di presentare un'istanza tardiva di iscrizione al Registro medesimo; tale facoltà consentirebbe all'Ente di conseguire la qualifica di Ente del Terzo

Settore (ETS) anche successivamente alla scadenza del citato termine. Il Presidente evidenzia all'Assemblea che l'esercizio di tale facoltà comporta, quale conseguenza del superamento della data limite, l'obbligo di procedere alla devoluzione di un importo pari all'incremento patrimoniale alla data del 31 marzo 2026. Tale incremento, come prescritto dalle disposizioni vigenti, è riferito alla quota di patrimonio maturata nel periodo di iscrizione dell'Ente nell'Anagrafe delle ONLUS e dovrà essere devoluto a favore di altri enti con finalità analoghe, secondo le modalità di legge.

Tutto ciò premesso, e considerata la fondamentale importanza dell'ingresso nel Terzo Settore per la prosecuzione delle attività associative, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla presentazione dell'istanza tardiva di iscrizione al RUNTS e alla contestuale accettazione dei correlati obblighi devolutivi.

A tal fine, precisa che:

- l'incremento patrimoniale da devolvere ammonta ad Euro 17.068,37 (diciassettemilasessantotto virgola trentasette);
- ai fini della devoluzione di tale incremento, sono già state individuate due possibili Associazioni destinatarie:

\* in via prioritaria l'Associazione denominata "ASOCIACION HUMANITARIA PIETRO NORIS", con sede legale in Guanajuato, San Luis De La Paz, Calle Pepino, 37900 (Messico), codice fiscale: AHP991216MEA;

\* e solo in subordine l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE HARAMBEE ETS", con sede legale in Mornico al Serio, Via Bergamo n.103, codice fiscale: 92013650160.

A conclusione della sua esposizione, il Presidente illustra il nuovo testo statutario, conforme ai dettami in materia, funzionale alla predetta iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", di cui all'art.46, primo comma, lettera g), del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni, precisando, però, che l'ente manterrà la veste di Associazione non riconosciuta, in quanto non si intende procedere alla richiesta di acquisizione della personalità giuridica.

A questo punto si passa alla fase di discussione assembleare e votazione.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il consenso unanime espresso verbalmente dagli associati, tutti intervenuti da remoto,

#### DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Ente, come illustrato e commentato in precedenza, il quale viene dichiarato conforme al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.; **Statuto** che viene allegato al presente sotto la **lettera "A"**;
- di confermare la sede legale in Mezzoldo, Via Maisetti n.4;
- di addivenire contestualmente all'iscrizione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS ed in particolare di ottenere l'inserimento ai sensi dell'art.46 primo comma lettera g) "Altri Enti del Terzo Settore";

- di non procedere alla richiesta di acquisizione della personalità giuridica, mantenendo la forma di Associazione non riconosciuta;

- di stabilire che l'incremento patrimoniale da devolvere, ai sensi di legge, dell'importo di Euro 17.068,37 (diciassettemilaseccantotto virgola trentasette), verrà destinato ad una delle due seguenti Associazioni:

- \* in via prioritaria all'Associazione denominata "ASOCIACION HU-MANITARIA PIETRO NORIS", con sede legale in Guanajuato, San Luis De La Paz, Calle Pepino, 37900 (Messico), codice fiscale: AHP991216MEA;

- \* e solo in subordine all'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE HARAMBEE ETS", con sede legale in Mornico al Serio, Via Bergamo n.103, codice fiscale: 92013650160;

- di delegare all'Organo Amministrativo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle sopra prese deliberazioni, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle Competenti Autorità, e ad effettuare ogni deposito e comunicazione di Legge.

Io Notaio, come disciplinato dalla Nota n.6665 del 28 aprile 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attestato che il predetto importo di Euro 17.068,37 (diciassettemilaseccantotto virgola trentasette) da devolvere risulta dalla regolare tenuta del bilancio consuntivo dell'esercizio 2006 dell'Associazione.

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico dell'Associazione.

Si consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Si dà, altresì, atto e conferma che il Notaio rogante ha ampiamente e diffusamente informato l'Associazione in ordine alla portata ed alle conseguenze fiscali e tributarie derivanti dal presente atto, avendo così pienamente svolto la propria e connessa consulenza fiscale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta, alle ore 14 e minuti 40, l'Assemblea e ringrazia gli intervenuti.

A richiesta del Presidente dell'Assemblea si allegano al presente atto i seguenti documenti:

**\* Allegato "A" - Statuto sociale.**

Il presente verbale - ai sensi dell'art.2375 primo e ultimo comma Cod. Civ. e del citato D.L. 16 marzo 2020, n.18 - viene da me solo Notaio sottoscritto alle ore quindici e minuti die-

ci di questo giorno ventisei giugno duemilaventisei.  
Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia  
su quattro intere facciate e sin qui della presente quinta.  
F.to PAOLO DIVIZIA L.S.  
Allegato "A" al N.17356 Rep./N.13347 Racc.

#### **STATUTO**

##### **Art.1 - Denominazione, sede e durata**

È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore nel rispetto  
del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata:

##### **"ASSOCIAZIONE UMANITARIA SIGO CONTIGO".**

Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in:

##### **"ASSOCIAZIONE UMANITARIA SIGO CONTIGO - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

anche in breve:

##### **"ASSOCIAZIONE UMANITARIA SIGO CONTIGO - ETS"**

e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Olmo al Brembo, Via Torquato Tasso n.9.

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazione dello Statuto.

Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale, nazionale o internazionale onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla medesima.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

##### **Art.2 - Scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

Lo scopo dell'Associazione è offrire assistenza materiale, abitativa, sociosanitaria ed educativa a minori, anziani, ragazze madri e persone con disabilità in condizioni di estrema marginalità e vulnerabilità economica. L'ente realizza inoltre attività formative, editoriali, di ricerca e di tutela ambientale, promuovendo la legalità e l'inclusione socio-lavorativa sia in Italia che all'estero.

##### **Art.3 - Attività di interesse generale**

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico:

a) l'assistenza e l'appoggio a persone che a causa della loro

situazione socioeconomica o dei loro handicap, non siano in grado di soddisfare le necessità basilari di sussistenza, apprendimento, salute, alimentazione, abitazione o sviluppo (art.5 comma 1 lett. a);

b) la organizzazione e realizzazione di attività di beneficio comune, aiuto, assistenza e consulenza a bambini e bambine, giovani, anziani e ragazze madri che per carenza di risorse economiche proprie o familiari, per il fatto di presentare una situazione di invalidità o incapacità fisica o mentale, per il fatto di essere emarginati da una vita sociale o professionale normale, si vedano impediti ad accedere a livelli di vita accettabili (art.5 comma 1 lett. a);

c) la realizzazione di attività e prestazioni di ogni tipo di servizi, indagini, studi, analisi, appoggio metodologico nel campo dell'attenzione a bambini e bambine, giovani, anziani, ragazze madri di scarse risorse economiche, invalidi o incapaci fisicamente o mentalmente (art.5 comma 1 lett. a), h);

d) il progetto, l'insediamento e funzionamento di installazioni e ambienti fissi o mobili, specializzati nell'attenzione e nell'appoggio a minori, anziani e ragazze madri in stato di abbandono o senza protezione, abitanti di zone svantaggiate, privi della preparazione minima richiesta per ottenere il sostentamento, invalidi con scarse o nulle risorse economiche (art.5 comma 1 lett. a), c), q);

e) la prestazione di assistenza medica, giuridica, di orientamento sociale, educativa, moralizzante, civica, culturale, di integrazione familiare, scolastica, di convitto o di servizi funerari a minori, anziani e ragazze madri che per mancanza di risorse economiche, per qualche disabilità o per l'isolamento sociale della quale sono oggetto, non siano in grado di accedere a questi servizi con i propri mezzi (art.5 comma 1 lett. a), b), d), g), w);

f) la organizzazione di campagne, discussioni e qualunque tipo di evento destinato all'orientamento di persone in stato di emarginazione, principalmente di minore età, anziani, ragazze madri, al fine di prevenire condotte illecite che mettano a rischio la loro libertà (art.5 comma 1 lett. a), v);

g) l'individuazione e l'indirizzo alle istituzioni esistenti specializzate nel trattamento e riabilitazione di persone di scarse risorse economiche alcolizzate, tossicodipendenti o limitate nelle facoltà mentali (art.5 comma 1 lett. a), c);

h) la costruzione e la gestione di alloggi e qualunque tipo di insediamento fisso o mobile che permetta di offrire ai minori, anziani, ragazze madri o persone con disabilità che a causa della mancanza di risorse economiche o per la loro situazione familiare abbiano la necessità di vivere o lavorare per strada, perché abbiano l'opportunità di reintegrarsi nella società e che le loro capacità permettano di ottenere il sostentamento mediante una attività lecita e retributiva (art.5 comma 1 lett. a), p), q);

i) organizzare ed eseguire campagne o qualunque tipo di evento o attività destinata alla prevenzione o alla lotta alla delinquenza, alla droga e all'alcolismo tra minori di età, anziani e ragazze madri di scarse risorse economiche (art.5 comma 1 lett. a), v);

j) progettare, organizzare ed operare campagne, azioni e progetti di preservazione e recupero ecologico a favore di comunità italiane od estere di scarse risorse economiche (art.5 comma 1 lett. e), n);

k) la prestazione di ogni tipo di assistenza, così come l'organizzazione di corsi, conferenze e la realizzazione di tutti i tipi di progetti, programmi e campagne per fornire assistenza e educazione a bambini che per insufficienza mentale o situazione economica ne abbiano bisogno per raggiungere livelli di benessere accettabili (art.5 comma 1 lett. a), g);

l) la realizzazione, pubblicazione e distribuzione di ogni tipo di pubblicazione periodiche, materiale stampato, di cinema, di video e di audio che contengano programmi in relazione all'oggetto sociale (art.5 comma 1 lett. i);

m) la organizzazione di corsi, seminari e discussioni per informare e istruire personale con il fine che acquisiscano abilità e conoscenze necessarie per prestare aiuto a minori, ragazze madri, persone con disabilità e anziani (art.5 comma 1 lett. d), i);

n) la realizzazione di programmi radio e televisivi e la cessione dei diritti che derivino dai medesimi e che servano da appoggio a campagne e progetti a favore di minori di età; anziani, ragazze madri e persone con disabilità di scarse risorse economiche (art.5 comma 1 lett. d), i);

o) impartire e certificare corsi di formazione e abilitazione in settori di attenzione a bambine, bambini, giovani, ragazze madri, invalidi o handicappati fisici o mentali e anziani di scarse risorse economiche (art.5 comma 1 lett. d), g);

p) la produzione e distribuzione di materiale didattici, grafici e audiovisivi in relazione all'attività dell'Associazione (art.5 comma 1 lett. d), i);

q) il progetto, applicazione, pubblicazione e diffusione di incontri di opinioni e analisi di tendenza di campi di interesse dell'Associazione (art.5 comma 1 lett. i).

Sarà consentito all'Associazione esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annota-

zione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Inoltre, si renderà applicabile quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D. Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art.4 - Ammissione dei soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti.

Possono essere soci anche persone giuridiche in genere purché aventi finalità affini a quelle istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di legge ove previsti.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo qualora stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Associati" o "Soci") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio consuntivo dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

#### **Art.5 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In caso di soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto sarà esercitato per il tramite dei propri genitori.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: in particolare, i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tra i soci vi è una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e l'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo, nei limiti di legge, ai propri Associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci sono tenuti a non divulgare per mezzo stampa, informatico o personale: dati, informazioni, risultati ottenuti attraverso ricerche, raccolte dati o revisioni di lavori svolti condotte all'interno degli scopi dell'Associazione senza consenso a maggioranza del Consiglio Direttivo.

I soci non possono pubblicare per mezzo stampa od informatico documenti in diretto contrasto con lo scopo dell'Associazione o che possano lederne in alcun modo la credibilità.

#### **Art.6 - Attività di volontariato e assicurazione dei volontari**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati, ai sensi degli artt.17 e 18 del D. Lgs. 117/2017, per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità

civile verso i terzi.

L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art.7 - Recesso, esclusione e decadenza del socio**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente; il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) se non è in regola con il pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo;
- b) se ricorrono gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa;
- c) se si crea un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato può ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri, secondo quanto disposto dall'art.14 del presente Statuto.

I Soci receduti e/o esclusi e/o decaduti non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.8 - Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) il Collegio dei Probiviri;
- 5) l'Organo di Controllo, ove nominato o nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art.9 - L'Assemblea**

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione, dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da chi ne fa le veci, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di

convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o dello scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) per l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
- b) per le delibere inerenti, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, con la presenza di tre quarti (3/4) dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- c) per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente e, ove previsto, del Vice presidente;

- b) elezione e revoca del Consiglio Direttivo;
- c) elezione e revoca, ove previsto dalla legge, dell'Organo di Controllo;
- d) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- e) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Direttivo;
- f) elezione e revoca del Collegio dei Probiviri;
- g) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e il voto è personale; ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

#### **Art.10 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno dieci giorni prima della riunione (cinque nei casi di urgenza), mediante comunicazione inviata tramite lettera raccomandata oppure inoltrata

tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal verbalizzante, qualora nominato in ogni riunione, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle

attività dell'Associazione;

c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;

d) ammette i nuovi soci;

e) verifica la decadenza dei soci;

f) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

g) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche e delibera la quota sociale annuale;

h) predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

l) adempie alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

m) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) istituisce gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

p) delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q) assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),

2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto anche al di fuori dall'ambito del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un tesoriere (eletto anche al di fuori dall'ambito del Consiglio Direttivo).

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, an-

che temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive.

#### **Art.11 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### **Art.12 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art.13 - Il Segretario e il Tesoriere**

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

#### **Art.14 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea degli associati tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.

Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'Associazione o in occasione di fatti ed episodi che possono arrecare grave nocimento alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono tra loro il proprio Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Art.15 - Organo di Controllo**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt.2397 comma 2, e 2399 del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

#### **Art.16 - Libri sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);

e) il registro dei volontari ai sensi dell'art.17, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dal verbalizzante, ove nominato in ogni riunione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

#### **Art.17 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) il fondo di dotazione indisponibile;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art.18 - I mezzi finanziari**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli Associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati non destinati ad incremento del patrimonio;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasio-

nalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione ed espressamente previste dalla legge;

k) eventuali altri proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli Associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art.19 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È vietata ai sensi di quanto disposto dall'art.8 del D. Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **Art.20 - Trasformazione, fusione e scissione**

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art.42-bis del codice civile.

#### **Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45 comma 1, del D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo in base alle disposizioni di legge e del Codice del Terzo Settore.

#### **Art.22 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

L'Associazione o gli Associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

#### **Art.23 - Disposizioni finali**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività dell'iscrizione al Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.